

STATUTO

**SAN PREDENGO S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA SAN PREDENGO
11

Numero REA: CR - 189885

Codice fiscale: 01643780198

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ai nn. 74.398/39.582 di rep.

S T A T U T O

della società

SAN PREDENGO s.r.l. impresa sociale

Art. 1

(Denominazione)

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 24 marzo 2006, n. 155 (*Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*) succ. modd. intt., la società denominata *SAN PREDENGO s.r.l. impresa sociale*.

Art. 2

(Sede)

1. La società ha sede legale a Cremona, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ecc.) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3

(Durata)

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci a norma di legge.

Art. 4

(Oggetto)

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la realizzazione, l'organizzazione, la promozione e la gestione (anche per conto terzi) di strutture residenziali, anche per persone fragili e/o minori (comunità alloggio, cohousing, appartamenti a media e bassa protezione), centri di accoglienza di ogni tipo (anche per immigrati), centri famiglia, consultori, case di riposo e strutture simili per anziani, disabili, minori e famiglie, centri ricreativi estivi, biblioteche, ludoteche, videoteche, laboratori, asili nido, scuole (materne, elementari, medie inferiori e superiori, specialistiche), circoli ricreativi, spazi di coworking per genitori e professionisti, consentendo loro di trovare spazio professionale e sostegno alla gestione del tempo-famiglia (il coworking è aperto a tutti per attività temporanee, progetti di cocreazione e innovazione sociale, con possibilità di coinvolgere ricercatori e altri professionisti al fine di offrire servizi di accelerazione sociale e d'impresa), case-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari, ostelli della gioventù, strutture di qualsiasi tipo destinate alla ricettività turistica ed alberghiera, agenzie di viaggio per l'organizzazione di viaggi, soggiorni e tour guidati, centri di avviamento agli sport, im-

pianti sportivi, maneggi, piscine, palestre, saune, centri benessere e beauty farm, centri servizi per l'estetica della persona e il suo miglioramento psico-fisico (ottenuto anche mediante l'impiego di attrezzature automatizzate ed ogni altra attività collaterale connessa), stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia;

b) la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari, servizi assistenziali e riabilitativi (domiciliari o presso strutture pubbliche e private, case di riposo, ospedali, famiglie, scuole, comunità di ogni tipo), i servizi di affido familiare; i servizi per l'infanzia e di ausilio per i genitori, i servizi di baby sitter, baby parking e baby night (per le ore serali e notturne) a domicilio, presso la propria sede o altre strutture, i servizi di baby taxi e accompagnamento dei bambini a scuola, i servizi di pre e dopo scuola per bambini, anche al fine di proporre ai genitori che lavorano un valido supporto di un centro giochi/baby parking;

c) l'organizzazione e la gestione (diretta o in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati) di iniziative socio-culturali, ludiche, ricreative, di animazione e sportive, di laboratori per le attività espressive, per la co-creazione, per la psicomotricità e per la lavorazione di tutti i materiali che sensibilizzino e stimolino la manualità e la creatività dei bambini e delle persone fragili (artigianato tradizionale), con possibilità di produzione e di commercializzazione sia dei prodotti derivanti dalle azioni lavorative dei partecipanti, sia di materiali educativi, didattici e scolastici; la promozione e l'organizzazione di attività culturali di ricerca, anche per conto di privati e/o in collaborazione con enti pubblici e organismi internazionali, attraverso convegni, tavole rotonde, forum, seminari, studi, corsi di formazione, mostre, viaggi, visite culturali (per adulti e bambini);

d) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, orientamento e aggiornamento professionale;

e) la produzione, il noleggio e la vendita di giochi, materiali didattici e audio visivi; lo svolgimento di ogni azione tesa alla valorizzazione culturale del territorio e dell'intercultura; i servizi di innovazione sociale, anche assistenziale, a favore della terza età, dell'infanzia, delle persone fragili e disabili, al fine di incentivare il progresso sociale e culturale; gli interventi di animazione nelle scuole, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici, i servizi itineranti come il ludobus; la locazione delle strutture per la realizzazione di feste, incontri, attività ricreative e culturali;

f) la realizzazione di tecnologie, applicazioni, siti web, giochi e format; la formazione e la creazione di metodi educativi innovativi applicabili ai vari settori e ai nuovi mercati di riferimento, come l'organizzazione aziendale, la gestione e

lo sviluppo delle risorse umane;

g) la cessione in licensing e/o in franchising del metodo educativo e dei propri marchi depositati, le consulenze per la realizzazione e l'implementazione di metodi educativi, di formazione e di coaching verso imprese e/o privati, attraverso i propri metodi e le proprie competenze in tema di educazione, formazione, organizzazione e innovazione;

h) l'attività di impresa di pulizie in genere, la realizzazione, l'avvio, la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi ecologici e, in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, la gestione dell'attività di progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la sistemazione del verde (pubblico, privato e attrezzato), arredi urbani, giardini, parchi e similari, i servizi di giardinaggio, la pulizia di parchi, giardini, strade, autostrade e impianti sportivi, i servizi relativi alla valorizzazione ambientale;

i) la gestione di tutte le possibili modalità di incontro della domanda con l'offerta di lavoro, in particolar modo per quanto attiene alla domanda e all'offerta di lavoro ed occupazione delle cosiddette "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati in genere, ivi compresa ogni iniziativa volta a perseguire l'inserimento e/o il reinserimento sociale e lavorativo delle "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati, quali la predisposizione e la gestione di progetti (in proprio e/o per conto di terzi) per lavori socialmente utili;

l) i servizi di lavanderia con il lavaggio ad acqua e il lavaggio/pulitura a secco di biancheria, maglieria, capi di abbigliamento in genere, articoli in pelle e affini, tendaggi e tappezzeria, biancheria per famiglie, case di cura, case di riposo, comunità, enti pubblici e privati, enti no profit, scuole pubbliche e private, alberghi, ristoranti e qualsiasi altro tipo di impresa, la stiratura a vapore e la tintura dei suddescritti articoli;

m) il trasporto (in Italia e all'estero) di persone e cose in proprio e/o per conto terzi, ivi compreso il noleggio (con o senza conducente) e il trasporto scolastico, con veicoli e mezzi di ogni genere e tipo (via terra, acqua, aria);

n) la gestione di esercizi pubblici e così, a titolo esemplificativo, bar, caffè, birrerie, enoteche, esercizi di degustazione, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, fast food, spaghetterie, pizzerie (anche al taglio e da asporto), tavole calde e fredde, self-service, trattorie, ristoranti, alberghi, pensioni, agriturismi, mense, sale giochi e di video games, la gestione e l'organizzazione di congressi, fiere, mostre, spettacoli e manifestazioni ricreative, sportive, musicali, danzanti, d'arte varia e culturali in genere (pubbliche e private), la gestione di centri congressi, sale da concerto, teatri, sale cinematografiche e altre sale di spettacolo, discoteche, sale da ballo, sale di lettura e auditori; la somministrazione di alimenti e bevande (anche alcoliche e superalco-

liche), la preparazione di piatti di gastronomia pronta, l'attività di catering; i servizi di scritturazione di artisti, complessi, orchestre e gruppi di qualsiasi espressione musicale, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato; i servizi per l'allestimento di spettacoli musicali e teatrali, ivi compresa la fornitura e/o il noleggio, senza operatore, di apparecchiature elettriche, elettroniche, di amplificazione e luci;

o) la produzione e la commercializzazione di pane e altri prodotti da forno, dolci freschi e conservati, prodotti di pasticceria e gelateria, paste fresche artigianali e prodotti tipici; il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi il latte e derivati, le bevande anche alcoliche, gli olii e i grassi alimentari, le carni di qualunque specie animali, il pesce, le uova, i prodotti ortofrutticoli), di piante e fiori, di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e delle persone, di articoli per parrucchiere e barbiere, di articoli di abbigliamento e attrezzature sportive, di articoli da regalo, di prodotti di cartoleria e cancelleria, di articoli dell'artigianato nazionale ed estero;

p) la rivendita di giornali e riviste, generi di monopolio, articoli per fumatori, valori bollati e postali, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede e ricariche telefoniche prepagate, abbonamenti e tessere di viaggio e di sosta, l'esercizio dell'attività di ricevitoria (compresa la ricarica di schede telefoniche prepagate e il pagamento mediante terminale di utenze, bollo auto, multe, ecc.), la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto e lotto;

q) la produzione ed il commercio di prodotti farmaceutici, chimici, galenici e sanitari, articoli di erboristeria, macrobiotica, estetica e cosmetica (anche a base di prodotti naturali), erbe ed estratti naturali e sintetici, presidi medici e medico-chirurgici, medicazioni, prodotti dermatologici e parafarmaceutici, vaccini, emoderivati, prodotti veterinari, prodotti dietetici, disinfettanti, biocidi, articoli medico-sanitari e ortopedici;

r) l'organizzazione e la gestione di strutture mediche polispecialistiche, la predisposizione degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti funzionali allo svolgimento della professione medico-chirurgica privata, relativamente ai settori rappresentati dalle diverse specializzazioni nel campo medico, da mettere a disposizione, secondo le regole del mercato, di medici-professionisti, che intendano avvalersene per l'esercizio della propria attività; in particolare, le strutture mediche polispecialistiche saranno attinenti a tutti i medici, ostetrici e personale paramedico, che ne abbiano accettato preventivamente i regolamenti interni, i quali potranno esercitare la propria attività nei confronti dei loro pazienti, avvalendosi della struttura della società; la gestione

di tali strutture potrà avvenire sia mediante prestazione diretta dei centri medici nei confronti del pubblico, sia tramite prestazioni rivolte direttamente a medici, ostetrici e personale paramedico, che ivi svolge la sua attività professionale, il tutto con esclusione dell'esercizio in proprio dell'attività professionale medico-sanitaria e di qualsiasi attività comunque riferibile alla gestione dell'incarico professionale e all'esecuzione della prestazione medica, che si intende comunque riservata e che, pertanto, dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle leggi vigenti, siano medici legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale, con diretta e autonoma offerta delle proprie prestazioni professionali, alle quali la società resta totalmente estranea; a tale scopo la società potrà, in via meramente esemplificativa, effettuare operazioni relative all'acquisto ed all'organizzazione di ambulatori medici e di gabinetti di analisi, la fornitura di sostegni socio-psico-pedagogici, l'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia, l'acquisto e l'installazione di presidi medico-chirurgici e apparecchiature elettro-medicali, di arredamento tecnologico e tecnico per strutture di erogazione dei servizi sanitari nel settore della medicina, la creazione di centri polidiagnostici amministrati direttamente dalla società ma gestiti, quanto all'esecuzione degli incarichi professionali, da medici all'uopo muniti delle prescritte abilitazioni;

s) l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo, donna e bambino;

t) l'attività di legatoria, la stampa e la pubblicazione di libri, giornali e riviste;

u) la produzione, la manutenzione, la lavorazione, l'assemblaggio e la commercializzazione di mobili, infissi, componenti e complementi di arredamento, ogni altro manufatto che possa essere costruito o prodotto con legno e suoi surrogati, sia in proprio che per conto terzi; la produzione, la lavorazione, l'assemblaggio e la commercializzazione di oggetti in materiale plastico di ogni genere, sia in proprio che per conto terzi;

v) la costruzione, la ristrutturazione, il ripristino, il restauro, la manutenzione di fabbricati (di proprietà e di terzi), anche attraverso contratti di appalto e subappalto; l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, in conto proprio, di immobili e mobili registrati; la compravendita, la locazione e la gestione di magazzini, locali deposito e celle frigorifere per ogni tipo di merce; il concorso ad appalti pubblici e privati e l'esecuzione delle opere appaltate;

z) l'assunzione di contratti di agenzia, rappresentanza, mandato, appalto e similari di prodotti, materiali e tecnologie relativi ai predetti settori di attività della società.

2. Per lo svolgimento delle suddescritte attività la società dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi,

nulla osta, ecc. richiesti dalle vigenti legislazioni in materia e le attività, gestite dalla società, che richiedano l'iscrizione in albi professionali (attività protette), dovranno essere svolte da soggetti abilitati ed iscritti nei relativi albi professionali, a cui competerà la responsabilità professionale dell'attività svolta. Per queste attività, la società provvederà solamente alla loro organizzazione e gestione.

3. Le suddescritte attività sono svolte dalla società in via stabile e principale, organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale e dirette a realizzare finalità di interesse generale, anche al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati e/o lavoratori disabili come definiti dall'art. 2, comma 2, del d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt. e dalle normative in esso richiamate.

4. La società, nei limiti e secondo le modalità previste dal d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt., potrà inoltre, come attività complementare e strumentale a quella esercitata, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio, dei propri soci o di società facenti parte del medesimo gruppo (collegate o controllate); potrà stipulare, in qualità di utilizzatore, contratti di leasing e contratti di cessione di credito. La società potrà, inoltre, sempre come attività complementare e strumentale a quella esercitata, assumere partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società, enti, consorzi, imprese, organismi in genere, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Tali attività potranno essere esercitate solo se complementari e strumentali all'attività esercitata, se ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, se non vengono esercitate nei confronti del pubblico, se non comportano sollecitazione del pubblico risparmio o, in genere, se non comportano atti che, per natura o modo di esercizio, sono riservati a banche o a intermediari finanziari.

Art. 5 **(Capitale)**

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila Euro e zero centesimi).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. cod. civ.

3. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci, che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso di cui all'art. 2473 cod. civ.

4. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.

2482-bis, comma 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6

(Domiciliazione)

1. I soci, gli amministratori e, se nominati, l'organo di controllo e il revisore, per i loro rapporti con la società, sono tenuti a comunicarle per iscritto l'elezione di domicilio ed il recapito telefonico, con gli eventuali indirizzo e-mail e numero di fax.

2. Al domicilio eletto la società potrà trasmettere qualsiasi convocazione, comunicazione e/o documento.

3. In mancanza, il domicilio si deve intendere quello risultante dal registro delle imprese o dagli atti sociali.

Art. 7

(Trasferibilità delle partecipazioni)

1. Le partecipazioni sociali e i diritti di opzione sulle stesse sono trasferibili *inter vivos* secondo le seguenti modalità.

2. Se un socio intende vendere in tutto o in parte la sua partecipazione, deve offrirla in prelazione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, comunicando all'organo amministrativo la sua intenzione di vendere le partecipazioni.

3. Tale comunicazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c., contenente almeno le seguenti indicazioni: importo delle partecipazioni in vendita, nominativo dell'acquirente, prezzo offerto e modalità di pagamento.

4. L'organo amministrativo comunicherà a sua volta detta lettera agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c., da spedirsi entro trenta giorni dalla prima lettera.

5. A sua volta ciascun socio avrà trenta giorni dalla ricezione della seconda lettera per comunicare al venditore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c., la propria intenzione di esercitare la prelazione sulla porzione di partecipazione di sua competenza.

6. Ove uno o più soci non esercitino la prelazione, il o i soci che hanno esercitato la prelazione hanno anche prelazione, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, sulle partecipazioni rimanenti.

7. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

8. Nel caso di comproprietà di partecipazioni i diritti devono essere esercitati da un unico rappresentante.

Art. 8
(Morte del socio)

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 9
(Recesso)

1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Il socio, che intende recedere dalla società, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c.

3. La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio.

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge n. 1966/1939 succ. modd. intt., il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione ad essa intestata, qualora la società fiduciaria stessa dichiari di operare per conto di più fiduciari, che hanno conferito istruzioni differenti, e che il recesso viene esercitato per l'intera partecipazione di effettiva proprietà del fiduciante.

Art. 10
(Liquidazione delle partecipazioni)

1. In caso di recesso, le partecipazioni saranno rimborsate al socio secondo quanto determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, con le modalità e i criteri indicati nell'art. 2473 cod. civ. e in base a quanto previsto dal d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt.

2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Art. 11
(Unico socio)

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio

o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 cod. civ.

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 12

(Amministratori)

1. La società può essere amministrata, alternativamente, con decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3. Per "organo amministrativo" si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

4. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono, in ogni caso, rivestire la carica di amministratori i soggetti nominati dagli enti indicati nell'art. 4, comma 3, del d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt. (imprese private con finalità lucrative e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.l.vo n. 165/2001 succ. modd. intt.).

5. Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

6. I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come richiesto dall'art. 8, comma 3, del d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt.:

- a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dalla società e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza del soggetto.

Art. 13

(Durata della carica, revoca, cessazione)

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
4. Quando la società è amministrata da un amministratore unico, il suo mandato verrà a cessare automaticamente quando i soci decidano che la società venga amministrata da un consiglio d'amministrazione oppure da più amministratori e viceversa.
5. In caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori o di uno di essi nel caso di organo amministrativo composto di due membri, si intendono dimissionari tutti gli altri membri dell'organo amministrativo medesimo ed i soci dovranno, senza indugio, decidere per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Art. 14

(Consiglio di amministrazione)

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le medesime modalità e procedura previste per le decisioni dei soci.
3. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
4. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e, nel caso di consiglio composto di due membri, con il voto favorevole di entrambi i suoi membri e, pertanto, all'unanimità. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 15

(Adunanze del consiglio di amministrazione)

1. In caso di richiesta di uno degli amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, all'organo di controllo e al

revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione, l'ordine del giorno.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, con le medesime modalità e procedura previste per le decisioni dei soci.

7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, verbale che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 16

(Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 cod. civ. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, cod. civ.

3. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono, entro 15 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

4. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

5. Possono essere nominati direttori, institori e procuratori

per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

6. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art. 17

(Rappresentanza)

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta a ciascun consigliere.
3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.
4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18

(Compensi degli amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso per l'attività svolta, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con decisione dei soci e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, lett. a), del d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt.

Art. 19

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

1. Ricorrendone i presupposti di legge (con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11 del d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt.) o qualora ritenuto opportuno, i soci provvedono alla nomina di un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo, e/o di un revisore.
2. L'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ed è rieleggibile.
4. All'organo di controllo o al revisore spettano le competenze e i poteri di cui agli artt. 2403 ss. cod. civ., nonché la revisione legale dei conti.
5. In deroga a quanto sopra previsto, la società, con decisione dei soci, potrà:
 - prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano

affidate a un organo collegiale, per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di società per azioni;

- prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano affidate separatamente, attribuendo da un lato la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e dall'altro lato la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Art. 20

(Decisioni dei soci)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 21

(Diritto di voto)

1. Hanno diritto di voto i soci risultanti dall'iscrizione nel registro delle imprese, tenendo conto degli eventuali trasferimenti di partecipazioni sociali depositati ma non ancora iscritti.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, cod. civ., non può partecipare alle decisioni dei soci.

4. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge n. 1966/1939 succ. modd. intt., l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati, qualora la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiduciari, che hanno conferito istruzioni differenti.

Art. 22

(Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto)

1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-

ne.

5. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 23

(Assemblea)

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni dello statuto, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la riduzione del capitale sociale per perdite, la nomina, la revoca, la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

4. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio.

5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24

(Svolgimento dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedi-

mento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni, tra cui la videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente) le modalità del collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una sede locale, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

5. Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una sede locale, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea "generale" e saranno considerate valide le deliberazioni sino al momento della sospensione.

Art. 25

(Deleghe)

1. Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art. 26

(Verbale dell'assemblea)

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o

dal Notaio.

2. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 24, comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27

(Quorum deliberativi)

1. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione delle seguenti deliberazioni, per le quali sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale: le modificazioni dello statuto, la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, la fusione, la scissione e la trasformazione della società.

2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

3. Per introdurre e/o modificare i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 cod. civ., è necessario il consenso di tutti i soci.

4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

Art. 28

(Bilancio e utili)

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio, secondo le modalità previste dalla legge; deve inoltre provvedere alla redazione e al deposito al registro delle imprese competente del bilancio sociale, redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali, bilancio che deve contenere i riferimenti alle attività intraprese per il coinvolgimento di lavoratori e utenti e al monitoraggio sulle finalità sociali posto in essere dall'organo di controllo, se nominato.

3. Il bilancio d'esercizio è presentato ai soci, unitamente al bilancio sociale, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggiore termine nei limiti ed

alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ.

4. La società non ha scopo di lucro e, pertanto, gli utili netti, dedotto quanto previsto dalla legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, fondi e riserve (comunque denominati) in favore di amministratori, soci, lavoratori o collaboratori. Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

Art. 29

(Scioglimento e liquidazione)

- 1.** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 2.** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
- 3.** L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinando:
 - a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a chi spetta la rappresentanza della società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 4.** In caso di estinzione della società, il patrimonio residuo, a norma dell'art. 13, comma 3, del d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt., è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni e/o enti ecclesiastici, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 32

(Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

- 1.** L'organo amministrativo è tenuto a informare costantemente i lavoratori che operano all'interno della società e i destinatari delle attività della stessa, in merito alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi.
- 2.** Le modalità di informazione, consultazione, partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle atti-

vità della società saranno meglio specificate in appositi regolamenti redatti e approvati dall'organo amministrativo. Di tutto ciò dovrà essere fatta menzione anche nel bilancio sociale.

Art. 33

(Clausola di mediazione)

1. Qualsiasi controversia, civile e commerciale, nessuna esclusa, vertente su diritti disponibili, inerenti al presente negozio giuridico o collegate allo stesso (e così, in via esemplificativa e non limitativa, in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del contratto e a quelli connessi e dipendenti, ai diritti e obblighi relativi al rapporto sociale, alla validità e efficacia delle decisioni e delle delibere dei soci e degli organi sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli organi sociali) dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al d.lgs. 4.3.2010, n. 28 succ. modd. intt.

2. La mediazione, improntata alla neutralità e all'imparzialità, si svolgerà davanti a un organismo di mediazione o comunque a un organo deputato a gestire il procedimento di mediazione e iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia e si svolgerà secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento di procedura dell'organo.

3. In caso di insuccesso della mediazione o comunque se la controversia non dovesse essere risolta entro il termine previsto dalla legge o dal predetto regolamento, la controversia potrà sempre essere devoluta all'autorità giudiziaria competente.

4. Tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di mediazione, ivi comprese l'eventuale proposta del mediatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della procedura.

Art. 34

(Disposizioni generali)

1. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge n. 1966/1939 succ. modd. intt., i soci, con l'approvazione del presente statuto, prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante (effettivo proprietario delle partecipazioni) e si impegnano, nelle eventuali controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. e a proseguire la controversia nei confronti del fiduciante medesimo.

2. Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa

riferimento al più volte citato d.l.vo n. 155/2006 succ. modd. intt. e alle altre disposizioni di legge in materia.

Firmato:

SILVIA TEDOLDI

ABRAHAM SYLLA

ANGELO MAGNANI Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.l.vo n. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

--*

Imposta di bollo assolta ai sensi del d.m. 22.2.2007 mediante M.U.I.